



# **CORSO di Aggiornamento per Tecnici e Dirigenti Sportivi**

**A. S. I.**

**Padova 17 giugno 2017**

**161/10.06.2017**




# Ordinamento e Legislazione Sportiva

**Barbone Michele** Presidente Nazionale FIDS

**Presidente Onorario SRdS Coni Puglia**

**Introduzione al Corso**

**“La Formazione nello  
Sport”**



## **Accesso e formazione per le professioni nello sport**

**Le professioni sportive in Italia, rientrano nell'ambito delle professioni non regolamentate, con la sola eccezione dei maestri di sci e delle guide alpine (professioni regolate in virtù delle leggi 81/91 e 6/89 ).**

**In Italia come nella maggior parte degli altri paesi europei, esistono quattro agenzie di base per la formazione delle professioni nello sport:**

- **Gli ISEF** ( fino alla primavera 2002 ) e le **UNIVERSITA'** a partire dall'anno accademico 1999-2000;
- **Il CONI** con le sue strutture centrali e periferiche di formazione e le Organizzazioni sportive riconosciute dal CONI: **le FSN, le DSA e gli EPS;**
- **Gli enti locali;**
- **Le organizzazioni professionali.**

**D.Lgs 23 luglio 1999, n.242 art.2**

**“ Statuto “così modificato  
dal D.L gs 8 gennaio 2004, n.15**

**Il CONI è la Confederazione delle FSN e delle DSA e si conforma ai principi dell'Ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale.**

## Art.2 D.Lgs 8 gennaio 2004, n.15

L'Ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.

**Lo statuto del CONI approvato dal C.N.  
del CONI il 23.3.2004 ed approvato con**

***DM 23 giugno 2004, all'art.3, comma 4  
bis, afferma:***

**Il Coni, anche in collaborazione con  
le Federazioni Sportive Nazionali e  
le Discipline Sportive Associate,  
cura le attività di formazione e di  
aggiornamento dei quadri tecnici e  
dirigenziali, nonché le attività di  
ricerca applicata allo sport.**

# RAPPORTI CONI - EPS

La deliberazione del C.N. CONI n. 1525 del 28.10.2014 ha approvato il “ **Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva** “.

## **Il Regolamento si compone di 4 titoli:**

- Titolo I- Ordinamento degli EPS, articoli 1 -2;
- Titolo II- Riconoscimento ai fini sportivi, articoli 3-14;
- Titolo III- Determinazione e concessione contributi, articoli 15-23;
- Titolo IV- Disposizioni transitorie e finali, articoli 24-26

# Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva

Art.2, Attività- lettera b): gli EPS, riconosciuti a livello nazionale, promuovono corsi , stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; giudici di gara e altre figure similari ; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.



**“ IL SISTEMA SPORTIVO  
ITALIANO “**

**I numeri dello sport**

**Barbone Michele - Presidente Nazionale FIDS**

**Presidente Onorario Scuola dello Sport CONI Puglia**

# CARTA EUROPEA DELLO SPORT – Rodi 1992


## Art.2, comma I - Definizione di sport :

“qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, **abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.**

# SPORT



**ORGANIZZATO**




**NON ORGANIZZATO**

# SPORT NON ORGANIZZATO

Ai sensi della legge costituzionale  
n.3/2001


Viene normata dalle leggi regionali



**SPORT ORGANIZZATO**




**“ IL SISTEMA SPORTIVO  
ITALIANO “**



**C.O.N.I.**


# I soggetti dello Sport



# LA PRATICA SPORTIVA

SITUAZIONE al 2016

dati CONI - ISTAT



# Società e Associazioni Sportive

• <b>FSN/DSA</b>	<b>54.146</b>
• <b>EPS</b>	<b>90.949</b>
<b>totale</b>	<b>145.095</b>

# Operatori Sportivi

- Operatori FSN/DSA **1.066.395**
  - Operatori EPS **470.589**
- totale 1.536.984**



# Il Dirigente Sportivo

**Il dirigente sportivo ha un ruolo chiave:**

- **Deve essere un leader, deve cioè saper raggiungere i risultati attraverso gli altri;**
- **È il protagonista delle scelte organizzative e tecniche;**
- **Deve saper gestire il bilancio;**
- **Deve applicare le normative fiscali;**
- **Deve creare un piano di marketing;**
- **Deve fare pianificazione e sviluppo;**
- **Deve reclutare e motivare i collaboratori;**
- **Deve usare le tecniche della comunicazione nei confronti dei media e degli sponsor;**
- **Deve conoscere le leggi e i regolamenti;**
- **Deve promuovere l'attività;**
- **Deve organizzare manifestazioni;**
- **Deve curare i servizi;**
- **Deve stabilire e mantenere relazioni con l'esterno ed in particolare con le istituzioni.**

# IL DIRIGENTE SPORTIVO

Il dirigente sportivo ( che si può definire manager sportivo ) deve saper leggere in modo articolato **l'ambiente esterno ed interno** ad una organizzazione, utilizzando un quadro di riferimento ben poggiato su validi riferimenti, anche di natura teorica.

# I PUBBLICI DI RIFERIMENTO DI UNA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA




# **Tecnici sportivi**


**( Istruttori e ufficiali di gara)**

Anche per questi operatori sportivi non è più sufficiente essere preparato tecnicamente nella propria disciplina sportiva , ma gli necessita una conoscenza di altre competenze, quali :

- **Ordinamento Sportivo;**
- **Metodologia dell'allenamento;**
- **Metodologia dell'insegnamento;**
- **Psicologia dello sport;**
- **Etica dello Sport; ecc.**
- **Comunicazioni interpersonali, ecc.**

# Quali stakeholder?






Lo scambio di valore nel sistema degli stakeholder

## **I NUMERI degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI**

- **45 Federazioni Sportive Nazionali;**
- **19 Discipline Sportive Associate;**
- **15 Enti di Promozione Sportiva;**
- **20 Associazioni Benemerite.**

## Spazi di attività sportiva: andamento dal 1989 al 2003 (valori assoluti e variazioni percentuali)



Fonte: elaborazione CNEL su dati delle Regioni, CONI, ICS, Cassa DD.PP. e altre fonti istituzionali

# **IMPIANTI SPORTIVI ELEMENTARI nelle 4 zone d'Italia e per 100.000 abitanti**

	Impianti Sportivi elementari	% per 100.000 abitanti
ITALIA	148.800	264
NORD-OVEST	52.330	354
NORD-EST	37.200	352
CENTRO	29.080	271
SUD E ISOLE	30.280	150



# **ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE E NAZIONALE**



# C.I.O.

(Comitato Olimpico Internazionale)

- Ha sede a LOSANNA;
- Fondato a Parigi il 23.6.1894 dal barone francese Pierre de Coubertin, con l'intento di rinnovare nell'era moderna le celebrazioni olimpiche;
- E' un organismo permanente;
- Si è formato e si rinnova attraverso l'elezione di **personalità qualificate**, residenti in Paesi dotati di un **Comitato Olimpico Nazionale riconosciuto**.

# C.O.N.I.

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

- **1907** fu fondato in Italia un **Comitato per le Olimpiadi** con l'intento di preparare una squadra per le Olimpiadi di Londra 1908;
- **1942** Viene varata la legge n.426 “ istituitiva del CONI, che viene definita “ **la Costituzione dello Sport**”;
- **1999** Viene riordinato il CONI con il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 detto decreto Melandri.
- **2004** Viene ulteriormente riordinato il CONI con il D.Lgs 8 gennaio 2004, n.15 di modifica del d.lgs.242/99.

# Legge 16.2.1942, n. 426

## (Legge istitutiva del CONI)

### Articolo 2

Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale.

### Articolo 3

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

1. **provvede** alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;
2. **coordina e disciplina l'attività sportiva** comunque e da chiunque esercitata;
3. ha il potere di **sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni** che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti e i regolamenti;
4. **appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi** e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpica o per il raggiungimento di altre finalità

# D.Lgs. 23 7 1999, n. 242

(Riordino del CONI a norma dell'art. 11  
della legge 15 marzo 199, n. 59)

## Articoli 1-2

( Natura giuridica e compiti del CONI )

E' confermata la natura pubblica del CONI, sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Vengono ribaditi i compiti del CONI: **organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, preparazione degli atleti e approntamento dei mezzi idonei per le olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali, promozione della massima diffusione della pratica sportiva,** nei limiti di quanto stabilito dal DPR 616/77. ( Restano quindi le competenze delle regioni e dei Comuni ).

E' previsto, inoltre, che il CONI curi, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, **l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.**

# D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15

(di modifica con integrazioni al d.lgs 242/99)

Contiene disposizioni di particolare rilevanza concernenti non solo l'Ordinamento del CONI, ma anche delle FSN, delle DSA e degli EPS.

**Centralità del CONI:** viene sottolineato il ruolo centrale del CONI nell'ambito dell'organizzazione sportiva nazionale in quanto **Confederazione delle FSN e delle DSA;**

**Oltre ai riconfermati compiti previsti dal D.Lgs 242/99, il Coni assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;**

# STATUTO DEL CONI

Adottato dal C.N. del 23 marzo 2004  
approvato con D.M. 23 giugno 2004

**Il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano** - è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA).

Il CONI, regolato dal D.lgs 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, **è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive**, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.

**Modifiche apportate allo**

**STATUTO DEL CONI**

**nella riunione del C.N. del CONI**

**del 26 febbraio 2008**

**e approvato**

**con DM 7 aprile 2008**

- **Tribunale Nazionale Antidoping;**
- **Tribunale Nazionale di Arbitrato;**
- **Alta Corte di Giustizia.**
- **Codice di comportamento sportivo**

**Modifiche apportate allo**  
**STATUTO DEL CONI**  
**nella riunione del C.N. del CONI**  
**del 30 settembre 2011**  
**e approvato**  
**con DM 10 novembre 2011**

- Art.22” **Nomina Commissari ad Acta** per procedere alle modifiche statutarie derivanti da norme di legge o delibere CONI;
- Art.35 **Spostamento della data di convocazione** del Consiglio Nazionale del CONI per la elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Nazionale in caso di candidatura di una città italiana per l'organizzazione di una successiva edizione dei giochi olimpici.

**Modifiche apportate allo**  
**STATUTO DEL CONI**  
**nella riunione del C.N. del CONI**  
**del 30 novembre 2011**  
**e approvato**  
**con DM 10 maggio 2012**

- Articoli 6-7-14-15-16-17-18-19-34 bis-35 **relativi all'Organizzazione Territoriale del CONI;**

**Modifiche apportate allo**  
**STATUTO DEL CONI**  
**nella riunione del C.N. del CONI**  
**del 2 .2.2012**  
**e approvato**  
**con DM 10 maggio 2012**

- Modifiche apportate all'art.12 bis( **Alta Corte di Giustizia Sportiva**) e all'art.12 ter ( **Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport**).


# Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA


- Delibera del Consiglio Nazionale CONI  
**n. 1391 del 10 marzo 2011;**
- Delibera del Consiglio Nazionale CONI  
**n. 1452 del 30 novembre 2011;**
- Delibera del Consiglio Nazionale CONI  
**n. 1458 del 2 febbraio 2012.**

# **Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA**

( del.1458 02.02.2012)

- 1. Principio comunitario;
- 2. Principio di legalità;
- 3. Principio di separazione dei poteri;
- 4. Principio di democrazia interna a base collettiva;
- 5. Principio di democrazia interna a base personale;
- 6. Principio assembleare;

- 
- 7. Principio dell'eleggibilità alle cariche federali;
  - 8 Principio di decadenza degli organi federali;
  - 9. Principio di territorialità;
  - 10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società ed associazioni sportive;
  - 11. Principio di trasparenza;
  - 12. Principio di libera prestazione delle attività sportive;

- 
- 13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche;
  - 14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità;
  - 15. Principio di giustizia sportiva;
  - 16. Principio di etica sportiva.

# Principi Fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva

- Delibera del Consiglio Nazionale del CONI **n. 1262 del 30 aprile 2004;**
- Delibera del Consiglio Nazionale del CONI **n. 1401 del 16 dicembre 2009;**
- Delibera del Consiglio Nazionale del CONI **n. 1411 del 19 maggio 2010;**

# **Principi Fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva**

(del. 1411 del 19 maggio 2010)

- 1. Principi generali;
- 2. Organi centrali e strutture territoriali;
- 3. Attribuzione del diritto di voto;
- 4. Congressi elettivi;
- 5. Dei Congressi straordinari;
- 6. Approvazione dei bilanci;
- 7. Deleghe tra Associazioni e Società Sportive;

- 8. Degli Organi dell'Ente;
- 9. Della non delegabilità delle funzioni esclusive da un organo all'altro;
- 10. Incompatibilità delle cariche;
- 11. Della decadenza degli organi;
- 12. dell'integrazione degli organi elettivi;
- 13. Principi di giustizia;
- 14 Tesseramento

# Federazioni Sportive Nazionali

Le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati.

Le Federazioni Sportive Nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

- Le Federazioni Sportive Nazionali **svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione**, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione **della rilevanza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività**. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni Sportive Nazionali **è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI**.
- Le Federazioni Sportive Nazionali **svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale**, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

# Discipline Sportive Associate

Il Consiglio Nazionale del CONI in conformità all'apposito Regolamento riconosce le Discipline Sportive Associate che rispondano ai requisiti di:

**a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;**

**b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;**

**c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;**

**d) assenza di fini di lucro.**

**Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale.** Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline Sportive Associate è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento , ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

# Discipline Sportive Associate

- **FA SI – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana**
- **FIBiS – Federazione Italiana Biliardo Sportivo**
- **FISB – Federazione Italiana Sport Bowling**
- **FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge**
- **FCrI – Federazione Cricket Italiana**
- **FID – Federazione Italiana Dama**
- **FIGEST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali**
- **FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento**
- **FIPT – Federazione Italiana Palla Tamburello**
- **FIPAP – Federazione Italiana Pallapugno**
- **FSI – Federazione Scacchistica Italiana**
- **FICSF – Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso**
- **FIWuK – Federazione Italiana Wushu-Kung Fu**
- **FIKB – Federazione Italiana Kickboxing**
- **FITw – Federazione Italiana Twirling**
- **FITETREC-ANTE – Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante**
- **FITDS- Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo**
- **FIRaft – Federazione Italiana Rafting**
- **FIDAF- Federazione Italiana di American Football**

# Enti di Promozione Sportiva

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale, **che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative**, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto **dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate**. Gli Enti di promozione sportiva, sono costituiti ai fini sportivi, da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.

# Enti di Promozione Sportiva

- **A.C.S.I.** – Associazione di cultura, sport e tempo libero
- **A.S.I.** – Alleanza Sportiva Italiana
- **C.N.S.Libertas** – Centro Nazionale Sportivo Libertas
- **C.S.E.N.** – Centro Sportivo Educativo Nazionale
- **C.U.S.I.** – Centro Universitario Sportivo Italiano
- **MSP Italia** – Movimento Sportivo Azzurro Italia
- **U.S.ACLI** – Unione Sportiva ACLI
- **A.I.C.S.** – Associazione Italiana Cultura Sport
- **C.S.A.IN** – Centri Sportivi Aziendali Industriali
- **C.S.I.** – Centro Sportivo Italiano
- **E.N.D.A.S.** – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
- **P.G.S.** – Polisportive Giovanili Salesiane
- **U.I.S.P.** – Unione Italiana Sport Per Tutti
- **A.S.C.** – Associazioni Sportive Confindustria
- **O.P.E.S.** – Organizzazione per l'educazione allo sport

# Associazioni Benemerite

Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni Benemerite.

- **A.M.O.V.A.** – Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico
- **A.N.A.O.A.I.** – Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia
- **A.N.P.S.C.** – Associazione Nazionale Promozione Sportiva Comunità
- **A.O.N.I.** – Associazione Olimpica Nazionale Italiana
- **A.Pe.C** – Associazione Pensionati Coni
- **CONAPEFS** – Collegio Nazionale Prof. Educazione Fisica e Sportiva

# Associazioni Benemerite

- **C.I.S.C.D.** – Comitato Italiano Sport Contro Droga
- **C.N.I.F.S.** – Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play
- **F.I.E.F.S.** – Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi
- **U.N.V.S.** – Unione Nazionale Veterani dello Sport
- **U.S.S.I.** – Unione Italiana Stampa Sportiva
- **U.I.C.O.S.** – Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi
- **A.N.S.M.E.S.** – Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo
- **F.I.S.I.A.E.** – Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività Educative
- **S.C.A.I.S.** – Società per la Consulenza e per l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva
- **S.O.I.** – Special Olympics Italia
- **U.N.A.S.C.I.** – Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia
- **C.E.S.E.F.A.S.** – Centro di Studi per l'Educazione Fisica e l'Attività Sportiva
- **ACES-** Associazione Capitale Europea dello Sport;
- **Panathlon International**

# Associazioni e Società Sportive

Le Società e le Associazioni Sportive riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, **non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità**, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, **sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, e si iscrivono nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** deliberato dal C.N. CONI con provv.1288 dell'11.11.2004. Le società sportive professionistiche, di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali.

# LEGGE 27 DICEMBRE 2002, n. 289

(Legge finanziaria 2003)

modificato dal Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,  
convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128


Articolo 90

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti **le associazioni sportive dilettantistiche** si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in **società di capitali senza fine di lucro.**
2. .... agevolazioni fiscali .....
3. .... agevolazioni fiscali .....
4. Il **CONI, le FSN e gli EPS** riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del **4 per cento** a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.28, secondo comma, del DPR 29.9.1973, n. 600.
5. .... agevolazioni fiscali.....
6. .... agevolazioni fiscali.....

7. All'art. 13 bis, comma 1, del DPR 26.10.1972, n. 641, dopo le parole "organizzazioni non lucrative di attività sociale ( **ONLUS** )" sono inserite le seguenti "**e le società e associazioni sportive dilettantistiche**".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986, n.917.
9. .... agevolazioni fiscali .....
10. .... agevolazioni fiscali .....
11. .... agevolazioni fiscali .....
- 11.bis (inserito dal comma 470 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005) "Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da ritenersi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato".

- Italia
- 12.** Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il **Fondo di Garanzia** per la fornitura di **garanzia sussidiaria a quella ipotecaria** per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree **da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.**
  - 13.** Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal PDCM, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.
  - 14.** Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo.

- 
- 15.** La garanzia presentata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplicane i limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del fondo.
- 16.** La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dal dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale **la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica** e possono assumere una delle seguenti forme

- **associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.;**
- **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;**
- **società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;**

18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con **atto scritto** nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

**a)** la denominazione;

**b)** l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

**c)** l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

**d)** l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

**e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;**

**f) l'obbligo di redazioni di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**

**g) le modalità di scioglimento dell'associazione:**

**h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni.**

**18 bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;**

**18 ter. Le società e associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.**

**19.** Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art.6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

**(Sono stati abrogati i commi 20, 21 e 22 )**

**23.** I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del DPR 917/1986.

**24.** L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

**25.** **Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge 289/2002, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali,** sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

**Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.**

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.10.1996, n. 567, **devono** essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

**Legge di conversione 8.8.2002,n.178 , con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.**

### **Art. 7**

**(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)**

- 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 90 della legge 29 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.**
- 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.**

## **Legge 21.5.2004, n. 128**

- Di conversione del decreto – legge 22.3.2004, n. 72,
- Ha apportato delle modifiche e delle integrazioni ad alcuni commi fra il 1° e l'11 bis.

## Legge 7 agosto 2012, n. 134

- Di conversione del decreto-legge 22.6.2012, n.134, all'art.47 ha così modificato l'art.90 /282:
- 1) le parole « Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport » sono sostituite da « Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata;
- 2)abrogato il comma 15 ( la garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria.....ecc. ).



**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

**di**

**Interesse per lo**

**SPORT**



# LEGGE 8.8.2002, N. 178

(di conversione del D.L. 8.7.2002, n. 138)

## Articolo 4

### (Unificazione delle competenze in materia di Giochi)

(In data 6.11.202 è stato sottoscritto) **Un disciplinare di Concessione per la gestione dei Giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive** tra CONI e Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato prevede il versamento di una somma fissa annuale da destinare alle attività istituzionali di CONI (FSN, DSA, EPS e Territorio). E' stato previsto, inoltre il versamento di somme aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente le necessità finanziarie del CONI.

## Articolo 8

### (Riassetto del CONI)

L'Ente pubblico CONI si articola negli Organi, anche periferici, previsti dal D.Lgs. 242/1999. Per l'espletamento dei compiti si avvale della società per azioni denominata **CONI Servizi S.p.a.** che quindi effettua prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi Spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. La CONI Servizi Spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

# D.P.R. 24 7 1977, N. 616

## (Delega di funzioni amministrative)

### (decentramento regionale)

#### Articolo 56

Le funzioni amministrative relative alla materia " turismo ed industria alberghiera.....

Omissis.....

- b) **la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature**, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;

Omissis.....

#### Articolo 60

##### ( Attribuzioni ai Comuni )

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

- a) **promozione di attività ricreative e sportive;**

Omissis.....

# LEGGE COSTITUZIONALE

## 18.10.2001, N. 3

(di modifica al Titolo V della parte II della Costituzione)

L'articolo 3, comma 1 sostituisce l'art.117 della Costituzione con il seguente:

“ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

**Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:**

- .....
- omissis.....
- **g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;**
- .....


**Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:**

- rapporti internazionali;
- omissis.....
- **ordinamento sportivo;**

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato



# In materia di **Giustizia Sportiva**



**Modifiche apportate allo**

**STATUTO DEL CONI**

**nella riunione del C.N. del CONI**

**del 26 febbraio 2008**

**e approvato**

**con DM 7 aprile 2008**

- **Tribunale Nazionale Antidoping;**
- **Tribunale Nazionale di Arbitrato;**
- **Alta Corte di Giustizia.**
- **Codice di comportamento sportivo**

**Modifiche apportate allo**  
**STATUTO DEL CONI**  
**nella riunione del C.N. del CONI**  
**del 19.12.2013**

**In materia di**  
**Giustizia Sportiva**

**Agli artt. 12, 12 bis, 12 ter e 13 ter**

# In sintesi

Il nuovo **Sistema di Giustizia Sportiva** si caratterizza, dunque, per l'abolizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport e per la contestuale istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Con ciò si è inteso garantire e preservare l'Autonomia delle Federazioni nell'amministrazione della giustizia e, nel contempo, nell'aver voluto responsabilizzare il più possibile gli organi di giustizia federali, ribadendo ed affermando il potere di vigilanza e di coordinamento attribuito ex lege al CONI e mai entrata in vigore, viene fatto salvo il principio del doppio grado di giudizio in ambito federale.

# In sintesi

Pur tuttavia, allo scopo di garantire il rispetto del principio di legalità nell'ordinamento sportivo, **l'intervento degli organi di giustizia sportiva del CONI**, che operano in posizione di autonomia, terzietà ed indipendenza rispetto all'Ente stesso, **può manifestarsi non più soltanto ex post, quale terzo grado di giudizio, ma anche ex ante**, sostenendo l'attività delle procure federali e intervenendo - **anche attraverso il potere di avocazione** – nei casi in cui emerga un'omissione tale da pregiudicare l'esercizio disciplinare o nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.

## Ulteriori novità

- **Tempi certi e uniformi per tutti gli ordinamenti federali:**
  - 90 giorni per il I grado;
  - 60 giorni per il II grado;dalla nascita del procedimento alla pronuncia.
- **Altra novità sostanziale:**
  - l'iscrizione dei fatti avrà una data certa, il termine di decorrenza è fissato a 40 giorni con un massimo di 2 proroghe, concesse dal superprocuratore

**Decreto - legge 19 agosto 2003, n. 220  
convertito, con modificazione, nella  
Legge 17 ottobre 2003, n. 280  
recante “Disposizioni urgenti in materia di  
Giustizia Sportiva”**

**Publicato sulla Gazzetta Ufficiale,  
Serie Generale, n.243  
Del 18 ottobre 2004**

Si compone di 3 articoli e riveste particolare  
rilevanza in quanto contiene affermazioni di  
principio che riconoscono e garantiscono  
**l'autonomia dell'ordinamento sportivo**  
definendo i rapporti tra l'ordinamento  
sportivo e **l'ordinamento della**  
**Repubblica**

**Legge 280/2003**  
**articolo 1, comma 1**

“La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, **quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale**”.


## **Legge 280/2003** **articolo 1, comma 2**

- I rapporti tra **l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica** sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Per la prima volta viene pertanto sancito da parte del legislatore statale un principio finora affermato soltanto dalla dottrina e, in alcune occasioni, dalla giurisprudenza e che soltanto indirettamente o implicitamente era desumibile dai contesti normativi vigenti.

Italia  
Coni

Con l'articolo 2 viene creata una riserva di giurisdizione sportiva, con l'individuazione delle specifiche competenze dell'ordinamento sportivo nelle discipline aventi ad oggetto:



**Legge 280/2003**  
**articolo 2, comma 1 lettera a)**

l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statuarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

**Legge 280/2003**  
**articolo 2, comma 1, lettera b),**

I comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

## **Legge 280/2003 articolo 2, comma 2**


In tali materie le società sportive, le associazioni sportive, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva, sulla base delle norme statutarie e regolamentari del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali.

## **Legge 280/2003** **articolo 3, comma 1**

Viene stabilito che, esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, **ogni altra controversia che abbia ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni Sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.**

**Legge 280/2003**  
**articolo 3, comma 2**

La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, **al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma.**





# Codice di Comportamento Sportivo

## **C.C.S.**

L'Art. 13 bis dello Statuto del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 26 febbraio 2008 ed approvato con DM 7.4.2008, **ha previsto il Codice di Comportamento Sportivo.**

Lo stesso CN con delibera 1270 del 15 luglio 2008, ha approvato i Principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo, **rivisti successivamente nella riunione del CN del 2 febbraio 2012.**

# Principi Fondamentali del CCS

- Premessa:
- Il CCS specifica i **doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità** previsti dagli Statuti e dai Regolamenti del **CONI**, delle **FSN**, delle **DSA**, degli **EPS** e delle **AB**.
- Tutti i tesserati degli Organismi riconosciuti dal CONI, comprese quelle di socio delle società sportive, **sono tenuti all'osservanza del CCS**.
- L'ignoranza del CCS non può essere invocata a nessun effetto.

# 1.Osservanza della disciplina sportiva

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono **obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia**, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza.
- **Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.**

## 2. Principi di lealtà

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza** in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- **Gli stessi cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.**

### 3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

- E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di **compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente** lo svolgimento o il **risultato di una gara** ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

## 4. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute

- E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di **tenere comportamenti comunque in violazione** o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.
- Devono anche astenersi **da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.**

## 5. Principi di non violenza

- Devono astenersi da qualsiasi **condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale** dell'avversario nelle gare e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.
- Non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che determino o incitino alla violenza.

## 6. Principio di non discriminazione

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio** in relazione alla razza, all'origine etnica e territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

## 7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine e della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

## 8. Doveri di riservatezza

- Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia dell'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **sono tenuti a non divulgare informazioni** riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti finali siano formalizzati e pubblicizzati.
- **Non devono** fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute

## 9. Principio di imparzialità

- **Devono operare con imparzialità** ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.
- Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di danaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

## 10.Prevenzione dei conflitti di interessi

- Sono tenuti a prevenire situazioni , anche solo apparenti, **di conflitto con l'interesse sportivo**, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
- E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **di effettuare scommesse**, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

# 11.Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi, anche rappresentativi delle società, delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB, **sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorchè con sentenza non definitiva**, per i delitti indicati nell'allegato A o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. **La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.**

**La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.**

## 12. Doveri di collaborazione

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di Comportamento sportivo e con gli organi di giustizia sportiva ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competente dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

## Disposizione finale

- **Le FSN**, ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi delle società, **le DSA**, **gli EPS** e le **AB** integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti al proprio specifico ambito di attività.

- E' stato anche approvato dal CN del CONI il **Regolamento** del “ Garante del Codice di Comportamento “, **composto da 9 articoli, che disciplina tutte le procedure inerenti l'applicazione dello stesso CCS.**
- **L'art.9 sancisce che la disciplina prevista dal Regolamento del Garante si applica alle FSN, alle DSA, agli EPS e alle AB.**



Coni

# IL CONI E LA LOTTA AL DOPING



# SPORT



**Metafora della vita con tutte le sue  
sfide da superare, con i suoi  
successi e le sue sconfitte**





## Aspetti negativi della natura umana si riflettono nella metafora sportiva

- SLEALTÀ
- INGANNO
- TRUFFA



**DOPING**

# DOPING

**Falsa le competizioni e quindi tradisce  
lo spirito olimpico e mette a rischio  
la salute degli atleti**



**L'interesse del pubblico e dei mass-media hanno fatto dello sport uno dei principali canali pubblicitari.**

## **CONSEGUENZA**



**Si è sviluppata una cultura della vittoria che si manifesta in modo eclatante nella competizione sportiva.**

**La cultura della vittoria ha aumentato le pressioni sull'ambiente sportivo ed in particolare sugli atleti, obbligati ad ottenere sempre e comunque dei risultati. Ecco che la tentazione dell'inganno e, quindi, del doping è così sempre più forte**



# Italia W U C o n i

## I due aspetti del doping:

✿ **Organizzazione sportiva mondiale**



✿ **La gente comune**

## **Organizzazione sportiva mondiale**

**Livello di massima prestazione che ha le sue regole il cui rispetto consente agli atleti di coronare con la vittoria un percorso preparatorio pieno di sacrifici e privazioni, cioè atleti uguali in gara. L'uguaglianza consente la determinazione del migliore.**

**Questi valori etici e morali sono posti in dubbio dal dilagare del doping.**



## **Gente comune**

**Aspetto resosi importante  
a seguito della accertata  
diffusione nelle palestre.**

**In questo 2° aspetto non ci troviamo di fronte a imposizioni o coercizioni,**



**bensi**

**di fronte a condizionamenti culturali e a modelli comportamentali mutuati dalla stessa società e dalla eccessiva spettacolarizzazione.**

# **SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- **Legge 1099/1971** tutela sanitaria attività sportive;
- **Legge 522/1995** ratifica Convenzione di Strasburgo
- **D.L. 242/1999** riordino CONI e affidamento azioni di prevenzione e repressione. Lotta *al doping*.
- **Legge 376/2000** tutela sanitaria e lotta al doping
- **Legge 280/2003** materia di giustizia sportiva
- **Codice Mondiale Antidoping WADA**
- **Convenzione mondiale antidoping UNESCO**

# Legge 1099/1971

## “tutela sanitaria delle attività sportive”

- Riconosce la competenza delle regioni;
- Ha sancito l'accertamento obbligatorio dell'idoneità alla pratica sportiva;
- Ha valutato la pratica del doping nell'ottica dei rischi per l'incolumità fisica dell'atleta , prevedendo la sanzione penale dell'ammenda per l'impiego, la somministrazione e la detenzione di sostanze dirette ad alterare le energie fisiologiche dell'atleta.

# Legge 522/1995

## “Ratifica Convenzione di Strasburgo”

- La Comunità sportiva è impegnata nei regolamenti, nei controlli antidoping, nonché nelle sanzioni e nelle misure disciplinari;
- I governi sono i maggiori responsabili delle misure legislative in materia di tutela sanitaria ed incoraggiano le organizzazioni sportive ad elaborare ed applicare le misure appropriate di loro competenza.

# Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242

- Art.2 “Statuto”

1. Il Coni si conforma ai principi.....

Omississ.....

Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.

**Legge 14 dicembre 2000,  
n.376**

**“Disciplina della tutela sanitaria  
delle attività sportive e della lotta  
contro il doping “**

## **Art.1 “ Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di Doping “.**

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16.11.1989, ratificata ai sensi della legge 29.11.1995, n. 522.

2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

- Italia
- 4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le previste modalità.

In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

## **Art.3“ Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive”.**

- 1 . E' istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, che svolge una serie di attività riportate alle successive lett. a), b), c), d), e) ed f).

## **Art.4“ Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva”.**


- 1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento sportivo internazionale vigente.

## **Art.5 “Competenze delle regioni”.**

- 1. Le regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all’art. 4, comma3.

## **Art.6” Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi”.**

- 1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

- 
- 3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.
  - 4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

- 5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping.

Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art.9 ” Disposizioni penali “

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni **chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo** di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive.....omissis.....al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

- 2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche**, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

- 3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
  - a) Se dal fatto deriva un danno per la salute;
  - b) Se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
  - c) Se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di una associazione o di di un ente riconosciuti dal CONI.

- 4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dell'esercizio della professione.
- 5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

- 
- 6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

# Relazione annuale sull'attività delle strutture antidoping

## Premessa

Il CONI quale **Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO)** è l'Ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del **Programma Mondiale Antidoping WADA**, ivi comprese la pianificazione e l'organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.

Le strategie e l'azione di contrasto al fenomeno doping vengono concretamente attuate attraverso specifiche strutture dell'Ente, cui sono demandate rispettivamente **le attività di pianificazione e distribuzione dei controlli (Comitato Controlli Antidoping)**, **di concessione delle esenzioni a fini terapeutici (Comitato Esenzione a Fini Terapeutici)**, **di gestione dei risultati e di indagine finalizzata all'accertamento delle violazioni della normativa antidoping (Ufficio Procura Antidoping)**, **di giustizia sportiva, con la garanzia dell'equo dibattimento e la trasparenza dei provvedimenti disciplinari (Tribunale Nazionale Antidoping).**

# **NSA- NORME SPORTIVE ANTIDOPING**

Documento tecnico attuativo del Codice  
Mondiale Antidoping e dei relativi Standard  
internazionali.

Ultima approvazione della  
Giunta Nazionale del CONI

**3 novembre 2016**

# NSA

## Ambito di applicazione

Le NSA e gli Standard approvati dalla GN Coni costituiscono **le uniche norme nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano**, che disciplinano la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nell'esecuzione dell'attività sportiva.

**Gli atleti ed il loro Personale di supporto**, in virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o della loro partecipazione alle organizzazioni o manifestazioni sportive, **hanno l'obbligo di conoscere le NSA che si impegnano a rispettare quale condizione indispensabile per la partecipazione alle attività sportive.**

# NSA

## Ambito di applicazione

Le **FSN**, le **DSA**, **gli EPS** (fatte salve le specificità di seguito riportate), le **Leghe**, le **Società**, e **tutti coloro che ricadano nella giurisdizione del CONI-NADO** sono tenuti a rispettare le disposizioni delle NSA e ad assistere e collaborare con il CONI-NADO nell'attuazione del proprio programma antidoping.

# NSA

## Specificità per gli EPS

- Gli EPS, in virtù della specificità dell'attività sportiva praticata, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni delle NSA:
- Titolo I, Sezione I, artt. 1, 2 e 3;
  - Sezione II, artt.4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11;
  - Sezione III, artt.12, 13 e 14;
  - Sezione IV, art.15 commi 2 e 3;
- Titolo II Sezione I artt. 17 e 18(ove applicabili), 19 comma 1, 20, 21;
  - Sezione II artt.22, 23, 24, 25, 26, 27;
  - Sezione III artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33
  - Sezione IV artt. 34, 36, 37, 38 comma 1, 41, 42;
  - Sezione3 V artt. 43, 44 e 45


# **Atto d'intesa**

**Ministero della Salute,  
Ministero delle Politiche Giovanili  
e le Attività Sportive,  
il Presidente del CONI**

**5 settembre 2007**

## concordano

- di considerare le attività sportive non agonistiche e le attività sportive agonistiche non aventi rilievo nazionale oggetto prevalente **dell'attività antidoping della Commissione** per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui alla legge 376/2000.

- 
- di considerare le attività sportive agonistiche di livello nazionale e internazionale (delegate dagli organismi sportivi internazionali) **oggetto prevalente dell'attività antidoping del CONI**, alla luce del D.L. 242/1999.



**Dilettantismo**

**e**

**Professionalismo**

**sportivo**

# **Decreto Legislativo 23.7.1999, n. 242 art. 5 “ Compiti del Consiglio Nazionale “,**

- Omissis.....
- **d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;**
- Omissis

# **Statuto del CONI**

## **Art. 6” Consiglio Nazionale “**

- Omissis.....
- **d)stabilisce, in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e delle Discipline Sportive Associate, i criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica;**
- Omissis

**Legge 23.3.1981, n. 91**  
**Gazzetta Ufficiale 27.3.1981, n. 86**

**“Norme in materia di rapporti  
tra società e sportivi professionisti”**

Composto da 19 articoli che vanno dallo  
articolo 1 all'articolo 18 bis

# Italia

## Articolo 1

### “Attività sportiva”

# Coni

- L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

## Articolo 2

### “Professionismo sportivo”

- Ai fini dell'applicazione della presente legge, **sono sportivi professionisti** gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità **nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle FSN**, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

## Articolo 3

### “Prestazione sportiva dell’atleta”

- **La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.**

## Articolo 4

“Disciplina del lavoro subordinato sportivo”

- Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si **costituisce mediante assunzione diretta e con la stipula di un contratto in forma scritta**, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.

## **Articolo 4**

“Disciplina del lavoro subordinato sportivo”

- **La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.**

Art. 7 “ Tutela Sanitaria “.

Art. 8 “ Assicurazione contro i rischi “.

Art. 9 “ Trattamento pensionistico”.

## Articolo 10

“Costituzione e affiliazione”

- Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

## **Articolo 15**

### **“Trattamento tributario”**

- Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

## Legge 18 novembre 1996, n. 586

- Ha convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485 varato all'indomani della cosiddetta Legge Bosnam ( libera circolazione degli atleti professionisti ).
- La legge 586 ha, fra l'altro,
  - **Eliminato il divieto di distribuzione degli utili**, stabilendo unicamente l'obbligo di destinare almeno il 10% di questi a squadre giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva;

Il Consiglio Nazionale del CONI con delibera del 23 marzo 2004 ha poi fissato i criteri generali e le modalità con cui devono essere effettuati i controlli sulle società sportive professionistiche da parte delle FSN.

# ORGANIGRAMMA

